

**ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ACCORDO QUADRO SUGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2012 del 6 DICEMBRE 2011
(di seguito "accordo quadro 2012")**

RIPARTO DELLE RISORSE

Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di ammortizzatori in deroga di cui all'accordo quadro 2012 è il seguente:

- 90% all'intervento della CIG in deroga
- 10% all'intervento della mobilità in deroga

Tale riparto può essere variato dalla Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si verifichino nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro 2012.

PRECONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA CIG IN DEROGA DA PARTE DI DATORI DI LAVORO CHE RIENTRINO NELLA POSSIBILITA' DI ACCESSO ALLA CIGS E/O ALLA CIGO

In applicazione di quanto previsto al punto 1.3.3 dell'accordo quadro 2012, si evidenzia quanto segue.

a) Non è ammissibile la richiesta di CIG in deroga da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti. La domanda che viene presentata on line contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione. L'eventuale riscontro, in fase di istruttoria, di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comporta il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIG in deroga, oltre all'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga. In particolare, per quanto riguarda l'intervento della CIGO, deve essere verificata la sussistenza effettiva dell'esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall'INPS;

b) Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l'accesso a tali ammortizzatori sociali determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga. L'applicazione del caso di sospensione comporta le procedure e gli adempimenti di seguito indicati:

□ i decreti autorizzativi della Regione vengono emessi con una clausola di "auto-sospensione": l'autorizzazione al trattamento di CIG in deroga è sospesa al verificarsi di condizioni per l'accesso alla CIGO;

□ poiché l'accesso alla CIGO necessita di consultazione sindacale preventiva, ai sensi dell'art. 5 della L. 164/75, l'azienda che ha la possibilità di accesso alla CIGO successiva all'inizio della CIG in deroga può procedere alla consultazione sindacale anche contemporaneamente, fermo restando che per l'accesso alla CIGD è obbligatorio raggiungere un accordo sindacale;

□ l'azienda presenta la domanda di CIG in deroga;

□ la Regione emette il provvedimento con la clausola di "auto-sospensione".

□ la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell'inizio di un mese di calendario,

□ l'azienda presenta la domanda di CIGO entro la scadenza prevista;

□ l'azienda utilizza tutto il periodo di CIGO maturato e richiesto;

□ terminato il periodo di CIGO l'azienda torna eventualmente ad utilizzare la CIGD nel rispetto della data di scadenza originariamente autorizzata.

1. Iter procedurale per la concessione della CIG in deroga

1.1. Consultazione sindacale

1.1.1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano, con le modalità previste dall'art. 5 della L. 164/75, la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni. In alternativa, per le aziende artigiane, tale comunicazione è effettuata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle Rappresentanze Sindacali di Bacino (RSB) presenti a livello territoriale. In particolare deve essere dichiarata espressamente la causale ai fini dell'applicazione delle norme di legge e di quanto contenuto nell'accordo quadro 2012. Tale indicazione deve essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di intervento.

1.1.2. La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Le imprese artigiane effettueranno la consultazione sindacale secondo le procedure previste dall'Ente Bilaterale Artigiano di riferimento a livello provinciale. L'accordo sindacale specifico, che deve citare espressamente l'accordo quadro 2012 ed includerlo come parte integrante dell'accordo sindacale medesimo, deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni:

1.1.2.1. sulla base di uno dei modelli standard contenuti nell'Allegato 2, e sue successive modifiche, dell'accordo quadro 2012;

1.1.2.2. in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard.

1.1.3. Il verbale di accordo sindacale deve dare atto formalmente della conoscenza completa dell'accordo quadro, dei suoi allegati e del patto per le politiche attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali lombarde (di seguito patto politiche attive) e delle successive modifiche dei predetti documenti. In particolare deve prevedere l'informazione a tutti i lavoratori coinvolti riguardo le opportunità e gli obblighi ad essi riservati.

1.1.4. Il verbale di accordo sindacale relativo agli interventi B dovrà obbligatoriamente contenere le necessarie informazioni relative alle politiche attive concordate tra le parti. La descrizione dei percorsi dovrà prevedere la declinazione degli obiettivi e delle azioni utili al loro raggiungimento anche al fine della eventuale certificazione delle competenze.

1.1.5. Negli accordi sindacali di cui sopra deve essere previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS, ed indicata esplicitamente la decisione del datore di lavoro in merito alla richiesta di anticipazione del trattamento di CIG in deroga da presentarsi all'INPS ai sensi del comma 3, art. 7-ter del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni con la L. n. 33/2009.

1.1.6. In relazione all'introduzione del nuovo sistema di gestione e comunicazione all'INPS dei dati relativi ai periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa (mod. UNIMENS) potrà essere previsto il pagamento dell'indennità di CIG in deroga a conguaglio. Sarà cura della Regione Lombardia comunicare nelle forme opportune la data in cui sarà possibile presentare domande con la previsione di tale modalità.

1.1.7. La decorrenza della sospensione in CIGD, definita dall'accordo, non deve essere antecedente alla data di stipula dell'accordo stesso, fatti salvi i casi di procedure concorsuali, di copertura di periodi non autorizzati di CIGO/CIGS per cause non attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro o di soggetto da lui delegato.

1.1.8. Nel rispetto di quanto previsto al punto 1.4.4.3 dell'accordo quadro, gli accordi sindacali delle imprese interessate dovranno essere stipulati entro un termine tale da consentire la presentazione della domanda di CIGD con il previsto anticipo di 60 gg. rispetto all'inizio delle sospensioni. L'applicazione dei predetti termini si attua con riferimento a periodi di CIGD con decorrenza dal 1 aprile 2012.

1.2. Presentazione della prima domanda di CIG in deroga, ai sensi dell'accordo quadro 2012

1.2.1. Il datore di lavoro, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, presenta, entro il termine massimo di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni, la domanda di CIG in deroga alla Regione Lombardia, in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, per via telematica inserendola *on line* nell'apposito Sistema informativo della Regione Lombardia cui si accede dal sito www.formalavoro.regione.lombardia.it completa di tutte le informazioni e gli allegati richiesti, secondo quanto indicato al punto 1.7 dell'accordo quadro. La domanda di cui sopra, in attesa dell'entrata in vigore della domanda unificata, deve obbligatoriamente contenere il numero di protocollo della domanda di CIG in deroga inviata telematicamente all'INPS di cui al successivo punto 1.2.2.

1.2.2. È necessario che, prima della presentazione della domanda di cui al precedente paragrafo, il datore di lavoro presenti,

per via telematica, alla sede INPS territorialmente competente la domanda per ottenere il trattamento di CIG in deroga ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, secondo i termini e le modalità previsti dall'Istituto.

1.2.3. Sarà cura della Regione Lombardia comunicare nelle forme opportune la data in cui sarà possibile presentare la domanda unificata.

1.2.4. Unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla procedura per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010.

1.2.4. Le domande relative agli interventi per accordi di solidarietà potranno prevedere una durata di massimo 12 mesi comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 2012.

1.3. Istruttoria delle domande

1.3.1. L'istruttoria delle domande relative all'intervento A di cui al punto 1.4 dell'accordo quadro 2012 viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'unità operativa interessata.

1.3.2. L'istruttoria delle domande relative all'intervento B di cui al punto 1.4 dell'accordo quadro 2012, viene effettuata dall'Agenzia Regionale per l'istruzione, la Formazione e il Lavoro (di seguito ARIFL).

1.3.3. Viene ugualmente effettuata dall'ARIFL l'istruttoria delle domande interprovinciali, riguardanti diverse unità operative del medesimo datore di lavoro ubicate in diverse province della Lombardia, così come l'istruttoria delle domande interregionali, autorizzate direttamente in sede ministeriale, per le quali la Regione, esclusivamente per i lavoratori dipendenti delle unità operative ubicate nel territorio lombardo, assume l'impegno all'erogazione nella misura del 40% della quota parte di sostegno al reddito combinata ad azioni di politica attiva.

1.3.4. Può essere effettuata dall'ARIFL l'istruttoria di domande relative a situazioni particolari di interesse regionale.

1.3.5. L'istruttoria si svolge attraverso l'esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata *on line* ed ha lo scopo di verificarne la corrispondenza con quanto stabilito nell'accordo quadro.

1.3.6. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti al soggetto che ha presentato la domanda, qualora mancanti, le informazioni e documenti richiesti al punto 1.7 dell'accordo quadro o comunque previsti dalla normativa vigente. L'eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

1.4. Esame di consultazione

1.4.1. Nel corso dell'istruttoria si provvede alla convocazione delle Parti per un esame di consultazione nei seguenti casi:

1.4.1.1. quando l'Istituzione o l'Ente che effettua l'istruttoria ritenga opportuno verificare la corrispondenza dell'accordo medesimo con quanto previsto nell'accordo quadro;

1.4.1.2. quando si sia svolta la prevista consultazione a livello aziendale senza il raggiungimento di un accordo; in questo caso vengono convocate le parti coinvolte nella consultazione a livello aziendale; nel caso in cui non si raggiunga un accordo nemmeno in sede di esame di consultazione la domanda non viene validata e l'autorizzazione non viene concessa;

1.4.1.3. quando, a seguito di consultazione regolarmente avviata dal datore di lavoro, si sia verificata la mancata presentazione delle OO.SS. dei lavoratori; in questo caso vengono convocate, unitamente al datore di lavoro, le OO.SS. di categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale;

1.4.2. la convocazione e gestione dell'esame di consultazione è realizzata dall'Istituzione o Ente che effettua l'istruttoria; essa si conclude con la redazione di un verbale acquisito agli atti dell'istruttoria stessa; essa può svolgersi anche nelle modalità di audio e/o video conferenza; in tal caso, ove manchi la disponibilità di firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari del verbale, le firme saranno raccolte nelle diverse sedi di presenza fisica e copie dei documenti firmati saranno reciprocamente trasmessi.

1.5 Al fine di individuare opportunità a supporto della gestione di crisi di particolare criticità, nell'ambito dell'istruttoria è possibile il coinvolgimento delle Istituzioni e degli Enti Locali del territorio interessato.

1.6. Autorizzazione dei trattamenti di CIG in deroga

1.6.1. La Regione, riscontrati gli esiti dell'istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi e li trasmette all'INPS secondo le modalità concordate con l'Istituto.

1.6.2. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi di cui al precedente punto 4.2. è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge.

1.6.3. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione la Regione formalizza il diniego che verrà comunicato, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro, all'INPS e alla Provincia interessata.

1.7. Rinnovo della domanda di CIG in deroga ai sensi del punto 1.6 dell'accordo quadro 2012

L'iter procedurale per il rinnovo della concessione della CIGD è lo stesso descritto nei punti precedenti del presente allegato, fatto salvo quanto di seguito indicato.

1.7.1. La domanda di rinnovo è preceduta da una nuova specifica consultazione sindacale e da un nuovo specifico accordo sindacale.

1.7.2. Alla domanda deve essere allegato il report di monitoraggio previsto al punto 1.8. dell'accordo quadro 2012.

1.7.3. Non è considerato ammissibile il rinnovo della domanda da parte di datori di lavoro che non abbiano adempiuto a quanto previsto al punto 1.8.1 dell'accordo quadro 2012.

1.7.4. Nel corso dell'istruttoria della domanda di rinnovo possono essere richiesti al soggetto qualora mancanti, le informazioni e documenti richiesti al punto 1.8 dell'accordo quadro o comunque previsti dalla normativa vigente. L'eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

2. Iter procedurale per la concessione della indennità di MOBILITÀ in deroga

2.1. I lavoratori di cui al punto 2.2. dell'accordo quadro 2012, dopo aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione presso un servizio competente presentano la domanda di mobilità in deroga alla sede INPS territorialmente competente entro i termini previsti nell'accordo quadro 2012.

2.2. L'INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dall'accordo quadro 2012 e trasmette alla Regione gli elenchi degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.

2.3. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all'INPS secondo le modalità concordate con l'Istituto.

3. Sistemi informativi, format, modulistica

Le parti rappresentate dai firmatari dell'accordo quadro 2012 si impegnano a far utilizzare ai datori di lavoro e ai rappresentanti sindacali, in forma esclusiva, i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura tecnica predisposti dalla Regione, dall'INPS, o da soggetti da essi incaricati, ai fini dell'applicazione ottimale di quanto contenuto nell'accordo quadro 2012 e nel presente allegato.

4. Adeguamento delle modalità applicative di cui al presente allegato

La sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga può apportare al presente allegato tutte quelle modifiche che si rendano utili e necessarie per garantire il funzionamento ottimale delle procedure, senza che ciò comporti una formale sottoscrizione di tali modifiche da parte dei firmatari dell'accordo quadro 2012.